



SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE BOLLETTINO

HOLY SEE PRESS OFFICE BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIÈGE PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHLs
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE SALA DE IMPRENSA DA SANTA SÉ
BIURO PRASOWE STOLICY APOSTOLSKIEJ دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

N. 0156

Mercoledì 26.02.2025

Sommario:

◆ **Chirografo del Santo Padre Francesco per l'istituzione della Commissio de Donationibus pro Sancta Sede**

◆ **Chirografo del Santo Padre Francesco per l'istituzione della Commissio de Donationibus pro Sancta Sede**

Commissio de donationibus pro Sancta Sede

Il Santo Padre Francesco, in data 11 febbraio 2025, ha istituito la *Commissio de donationibus pro Sancta Sede*, il cui compito specifico è quello di incentivare le donazioni con apposite campagne presso i fedeli, le Conferenze Episcopali e altri potenziali benefattori, sottolineandone l'importanza per la Missione e per le opere caritative della Sede Apostolica, nonché reperire finanziamenti da volenterosi donatori per specifici progetti presentati dalle Istituzioni della Curia Romana e dal Governatorato dello Stato Città del Vaticano.

Il Santo Padre ha altresì nominato membri della Commissione:

Mons. Roberto Campisi, Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, *Presidente*

S.E. Mons. Flavio Pace, Segretario del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, *Membro*

Suor Alessandra Smerilli, Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, *Membro*

Suor Silvana Piro, Sotto-Segretario dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, *Membro*

Avv. Giuseppe Puglisi-Alibrandi, Vice-Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, *Membro*

CHIROGRAFO

del Santo Padre Francesco

con il quale viene istituita la

Commissio de donationibus pro Sancta Sede

Il vincolo di unità e di carità (*vinculum unitatis et caritatis*) tra le Chiese particolari e la Chiesa universale contraddistingue la Chiesa di Cristo in tutti gli ambiti della sua azione evangelizzatrice. In ragione di tale vincolo, le Chiese particolari contribuiscono a procurare i mezzi necessari affinché la Sede Apostolica, quale garante di unità, possa prestare in modo appropriato il suo servizio alla Chiesa universale.

Per promuovere il servizio della Sede Apostolica e considerata la situazione economica attuale, dopo aver consultato le istanze competenti,

istituisco

la *Commissio de donationibus pro Sancta Sede*, commissione permanente dedicata alla raccolta di donazioni e offerte per la Sede Apostolica, il cui compito specifico sarà quello di incentivare le donazioni con apposite campagne presso i fedeli, le Conferenze Episcopali e altri potenziali benefattori, sottolineandone l'importanza per la Missione e per le opere caritative della Sede Apostolica, nonché reperire finanziamenti da volenterosi donatori per specifici progetti presentati dalle Istituzioni della Curia Romana e dal Governatorato dello Stato Città del Vaticano, ferme restando l'autonomia e le competenze proprie di ciascun Ente, secondo la normativa vigente.

Tale commissione sarà retta dal proprio Statuto che contemporaneamente approvo *ad experimentum* per tre anni.

Tutto quanto stabilito con il presente Chirografo ha pieno e stabile vigore, nonostante qualsiasi disposizione contraria, anche degna di speciale menzione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 11 febbraio 2025, dodicesimo del Pontificato.

FRANCESCO

STATUTO

Art. 1

Natura e finalità

§ 1. La *Commissio de donationibus pro Sancta Sede* (Commissione) coadiuva il Romano Pontefice, provvedendo a

a) incentivare le donazioni con apposite campagne presso i fedeli, le Conferenze Episcopali e potenziali benefattori, sottolineandone l'importanza per la Missione e le opere caritative del Santo Padre;

b) reperire finanziamenti da volenterosi donatori per specifici progetti presentati dalle Istituzioni della Curia Romana e dal Governatorato dello Stato Città del Vaticano, ferme restando l'autonomia e le competenze proprie di ciascun Ente, secondo la normativa vigente, e rispettando in ogni caso la volontà del donatore.

§ 2. Nell'adempiere tali funzioni la *Commissione*, funge altresì da strumento di coordinamento di altre modalità di raccolta di fondi, istituzionalizzate o meno, come i contributi ai sensi del can. 1271 oppure l'Obolo di San Pietro, rispettando la natura e la finalità dei singoli Istituti.

§ 3. La *Commissione* risponde direttamente al Romano Pontefice.

Art. 2

Composizione

§ 1. La *Commissione* può essere composta da un massimo di sei membri.

§ 2. Il Presidente, ecclesiastico o religioso, coordina e indirizza l'attività della *Commissione*, ed è nominato dal Romano Pontefice *ad quinquennium*.

§ 3. Gli altri membri, selezionati tra i Segretari e Sotto-Segretari degli Enti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, vengono nominati dal Romano Pontefice. Il loro mandato coincide con quello del Presidente.

§ 4. Il Presidente nomina e si avvale di un Segretario esecutivo che supporta l'attività quotidiana della *Commissione*. Il Segretario esecutivo non è membro della *Commissione*, tuttavia, partecipa alle sedute in funzione di attuario.

§ 5. La *Commissione*, qualora necessario, può avvalersi di collaboratori esterni.

§ 6. La *Commissione* trasmette al Santo Padre un rapporto semestrale sulle sue attività.

§ 7. La *Commissione* si avvale della Segreteria per l'Economia per quanto reputa necessario e le trasmette, per informazione, una sintesi annuale delle proprie iniziative.

Art. 3

Convocazione e funzionamento

§ 1. La *Commissione* viene convocata dal Presidente almeno quattro volte all'anno. La convocazione, che può avvenire anche tramite i canali informatici, deve essere notificata almeno dieci giorni prima della seduta della *Commissione*, comunicando a ogni membro l'Ordine del giorno.

§ 2. Le decisioni della *Commissione* sono prese a maggioranza assoluta. Nel caso di parità, il voto del Presidente è dirimente.

§ 3. L'Archivio della *Commissione* viene conservato presso la Segreteria di Stato.

Art. 4

Procedura e attività

§ 1. La *Commissione*, nell'ambito delle attività previste all'art. 1, § 1, lett. a, determina annualmente le

campagne di sensibilizzazione e di raccolta dei fondi da avviare, individua gli ambiti operativi e le modalità di realizzazione e definisce la programmazione di tutte o di parte delle attività. A tale fine può conferire incarico operativo specifico ad uno o più membri.

§ 2. La *Commissione*, nell'ambito delle attività previste all'art. 1, § 1, lett. b, individua, definisce e valuta ogni anno i progetti destinati alla raccolta delle risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione. Definisce la programmazione di tutte o di parte delle attività. A tale fine può conferire incarico operativo specifico ad uno o più membri.

§ 3. La *Commissione*, quando è chiamata a svolgere l'attività di coordinamento prevista all'art. 1, § 2, provvede con le modalità operative previste nel presente articolo.

§ 4. La *Commissione*, stabilisce le priorità tra i progetti e le priorità delle iniziative da intraprendere. In assenza di progetti presentati dagli Enti può prevedere a raccogliere fondi di "riserva" da destinare a successivi scopi.

Art. 5

Costi e bilancio

§ 1. La *Commissione* è dotata di risorse materiali adeguate alle sue funzioni. A tale fine l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano provvederanno, pro quota, a costituire la dotazione iniziale per un importo complessivo di euro 300.000,00 (trecentomila) per il fabbisogno della *Commissione*, senza richiedere autorizzazione alcuna.

§ 2. La *Commissione* stabilisce annualmente il contributo dovuto pro quota da Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e il Governatorato per il suo funzionamento, senza necessità di ulteriore autorizzazione.

§ 3. La *Commissione*, in conformità alle regole di contabilità, delibera il proprio bilancio e lo sottopone direttamente alla approvazione del Sommo Pontefice.

§ 4. La *Commissione*, per tutti i propri acquisti di beni e servizi, in conformità alla normativa vigente, può rivolgersi alla Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o al Governatorato.

Art. 6

Disposizioni finali

§ 1. La *Commissione*, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente Chirografo, dovrà emanare apposito Regolamento di attuazione.

§ 2. Lo scioglimento della *Commissione* spetta al Romano Pontefice.

§ 3. Nel caso di estinzione, i beni a disposizione della medesima vengono destinati al Romano Pontefice.

[00325-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0156-XX.01]